

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO
COMUNALE
per l'APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA COMUNALE
sugli IMMOBILI (I.C.I.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 DEL 22/01/99

uso legittimo dal CORECO.
Sez. Centrale in data 18/03/99
dec. n° 2098/1757

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Pertinenze
- Art. 7 - Riduzioni di imposta
- Art. 8 - Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 9 - Denunce e comunicazioni
- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 12 - Attività di controllo
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 15 - Valore aree fabbricabili
- Art. 16 - Contenzioso
- Art. 17 - Potenziamento ufficio tributario

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Norme di rinvio
- Art. 19 - Entrata in vigore
- Art. 20 - Norme transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di ROCCAPALUMBA, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

I suddetti valori sono fissati, con decorrenza 1° gennaio 1999, dall'art. 16 del presente regolamento

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- g) abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locati.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), f), e)g) l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare: se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso; l'abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locati;

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 6 Pertinenze

- 1) Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengono allo stesso proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte è che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 2) Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare.
- 3) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito per D. Lgs 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D. Lgs. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione

di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5) Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 504/92, ed hanno effetto con riferimento ~~agli anni~~ *alla* ~~d'imposta successivi a quello~~ in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 7 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

Ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 662/96, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 8

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 9

Denunce e comunicazioni, accertamenti

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

- a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denunce di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- b) conseguentemente sono eliminate:
 - 1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 504/92;
 - 2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473;
- c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa di lire 200.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;
- d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua a essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;

- e) la giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
 - f) il funzionario responsabile Ici, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini Ici, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento Ici" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
 - g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
 - h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs.472/97, né quella prevista dall'articolo 14, comma 4 del D.Lgs.504/92, come sostituito dall'art.14 del del D.Lgs.473/97;
 - i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs.504/92 e hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.
 3. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs.504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 10 Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta;

I versamenti in autotassazione vanno effettuati tramite il Concessionario del servizio di riscossione dei tributi; i versamenti relativi alle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione vanno effettuati in forma diretta su C.C.P. intestato al Comune di Roccapalumba o direttamente presso la Tesoreria Comunale o tramite sistema bancario.

Con deliberazione di Giunta Municipale può stabilirsi che i versamenti in autotassazione possono essere effettuati direttamente al Comune, su apposito conto corrente postale.

Art. 11
Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

- Nei casi di decesso dell'intestatario dell'imposta, provvederanno al pagamento gli eredi.

Art. 12
Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 13
Rimborsi

Nella fase di liquidazione il comune procede anche a rimborsare l'imposta versata in eccesso sulla base della dichiarazione e dei versamenti effettuati dai contribuenti. La procedura per il rimborso delle somme indebitamente versate può comunque essere avviata dal contribuente con richiesta indirizzata al Comune territorialmente competente entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La somma liquidata potrà, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione - rimborso, essere compensata con gli importi a titolo d'imposta I. C. I. per gli anni successivi.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 14

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

– Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

Il rimborso compete per gli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione di inedificabilità.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15

Valore aree edificabili

1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell' art. 5 del D. Lgs 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli appresso stabiliti:

ZONA B (centro abitato) £. 500.000 (258,23 EURO) mq

ZONA B1 (zone di completamento centro abitato) £. 250.000 (129,11 EURO) mq

ZONA C1 (zone residenziali) £.180.000 (92,96 EURO) mq

ZONA C2 (zone residenziali) £.140.000 (72,30 EURO) mq
ZONA C3 (zone residenziali) £.100.000 (51,65 EURO) mq
ZONA C4 (zone residenziali) £.70.000 (36,15 EURO) mq

2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3) Gli importi di cui al comma 1 possono essere modificati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avendo effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quelli in corso alla data della sua adozione

Art. 16

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 17

Potenziamento Ufficio Tributi

Ai fini del potenziamento dell' Ufficio Tributi del Comune, ai sensi dell' art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, attribuire al suddetto ufficio una quota pari al 20% delle entrate accertate e riscosse derivanti il recupero di evasioni conseguenti le liquidazioni, gli accertamenti e le riscossioni dell'I.C.I..

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 20
Norme transitorie

A seguito della soppressione, con il precedente art. 9, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art.9, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del **31 Luglio 1999**.

31 LUGLIO



COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Provincia Regionale di Palermo

RIPUBBLICATE
DAL 14/02/01
AL 28/02/01
TP

Allegato "B" alla delibera del C.C. n.60 del 07.dicembre.2000

dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996:

- **Zona B (Centro Urbano)** che prevede una densità territoriale di 5 mc./mq., ed una densità fondiaria di 11 mc/mq. - L. 473.000 al mq.
- **Zona B1 (Area urbana di completamento)** che prevede una densità fondiaria di 3 mc./mq. - L. 138.000 al mq.
- **Zone C1 (Area di espansione ad alta densità)** che prevede una densità fondiaria di 2 mc./mq. - L. 99.000 al mq.
- **Zone C2 (Area residenziali a media densità)** che prevede una densità fondiaria di 1 mc./mq. - L. 77.000 al mq.
- **Zone C3 (Aree residenziali a bassa densità)** che prevede una densità fondiaria di 0,50 mc./mq. - L. 60.000 al mq.
- **Zone C4 (Aree per ricettività turistica alberghiera)** che prevede una densità fondiaria di 2,00 mc./mq. - L. 50.000 al mq.
- **Zone C5 (Aree residenziali stagionali)** che prevede una densità fondiaria di 0,50 di mc./mq. - L. 35.000 al mq.

dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000:

- **Zona B (Centro Urbano)** che prevede una densità territoriale di 5 mc./mq., ed una densità fondiaria di 11 mc/mq. - L. 500.000 al mq.
- **Zona B1 (Area urbana di completamento)** che prevede una densità fondiaria di 3 mc./mq. - L. 154.000 al mq.
- **Zone C1 (Area di espansione ad alta densità)** che prevede una densità fondiaria di 2 mc./mq. - L. 110.000 al mq.
- **Zone C2 (Area residenziali a media densità)** che prevede una densità fondiaria di 1 mc./mq. - L. 88.000 al mq.
- **Zone C3 (Aree residenziali a bassa densità)** che prevede una densità fondiaria di 0,50 mc./mq. - L. 70.000 al mq.
- **Zone C4 (Aree per ricettività turistica alberghiera)** che prevede una densità fondiaria di 2,00 mc./mq. - L. 55.000 al mq.
- **Zone C5 (Aree residenziali stagionali)** che prevede una densità fondiaria di 0,50 di mc./mq. - L. 40.000 al mq.

Ai terreni ricadenti in una delle predette tipologie, che per la loro dimensione e caratteristiche non sono autonomamente edificabili, deve essere applicata una riduzione del 50%.

**Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili ICI**

Il Presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.01.1999 con atto n° 5;**
- 2) E' stato integrato con atto di C.C. n° 33 del 25.02.1999;**
- 3) E' stato esaminato dal CO.RE.CO. Sez. Centrale nella seduta del 18.03.1999 al N° 2098/1757;**
- 4) E' entrato in vigore il 18.03.1999 (art.56 comma 2 D.Legisl. 15 Novembre 1993, n° 507)**
- 5) E' stato modificato con atto di C.C. n° 60 del 7.12.00, divenuto esecutivo il 7.0.01;
Ripubblicato dal 14.02.01 al 28.02.01;**
- 6) E' stato integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 25.01.02, divenuto esecutivo il 17.02.02, per decorrenza dei termini;**
- 7) E' stato ripubblicato dal 13.03.02 al 27.03.02;**
- 8) E' stato modificato (art.5) con atto del Commissario Straordinario n° 5 dell'1.03.02, divenuto esecutivo il 27.03.02, per decorrenza dei termini;**
- 9) E' stato ripubblicato dall'11.04.02 al 25.04.02;**

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N° <u>33</u> del Registro	OGGETTO: Integrazione atto consiliare n°5 del 22/1/1999 avente ad oggetto "Approvaz. Regolamento Com/le per l'applicaz. dell'imposta com/le sugli immob.
Data <u>25/2/1999</u>	

L'anno millenovecentonovanta nove, il giorno venticinque del mese di febbraio
alle ore _____, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

A la prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) PIOPPO Angelo			SCANIO VINCENZO		
2) ROMANO Saverio					
3) MISTRETTA Giuseppe		SI			
4) GRAZIANO Giovanni		SI			
5) PRAVATÁ Antonio					
6) DE VINCENZI Loreto					
7) GRECO Giuseppe		SI			
8) FELICE Giuseppe					
9) ARTALE Antonino		SI			
10) LIISTRO Paolo					
11) OLIVERI Salvatore					
12) SANZONE Giorgio					
13) NICOSIA Raffaele		SI			
14) LO SCIUTO Giuseppe					
15) BONANNO Francesco		SI			

Assegnati n. **15**

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. **9**

In carica n. **15**

Assenti n. **6**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Pioppo Dr. Angelo nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Bulgarella Dr. Lorenzo. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: SCANIO, DE VINCENZI, LO SCIUTO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

a sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) hanno espresso parere _____

L'Ufficio di Segreteria, su iniziativa del Consiglio Comunale, sottopone all'attenzione del Consiglio stesso, la seguente proposta di delibera ad oggetto: "Integrazione atto di C.C. n°5/99 concernente -Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.-"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che, con deliberazione di C.C. n°5 del 22 gennaio 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

CHE, in sede di esame, il Co.Re.Co. -Sezione Centrale-, nella seduta del 18/2/1999, con propria decisione n°1426/1198 trasmessa a questo Ente con nota del 19.2.1999, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 24/2/1999 al n°1714, ha chiesto chiarimenti e nuovi elementi di giudizio che, così come di seguito, si riportano "come si giustifica il differimento dei termini per i versamenti previsto, per i casi di decesso, dall'art.11, comma 2°, atteso che una tale previsione non trova fondamento nè sull'art.59 del D.Lgs. n°446/97 nè su alcuna altra specifica disposizione di legge:

CHE, alla luce dei rilievi mossi dal succitato Organo di Controllo, appare opportuno farli propri adottando il presente provvedimento ad integrazione della delibera di C.C. n°5/99 di cui sopra, riformulando lo ultimo comma dell'art.11 del Regolamento nel modo che segue:

"Nel caso di decesso dell'intestatario dell'imposta, provvederanno al pagamento gli eredi:

RILEVATO, altresì, che all'art.5 del predetto regolamento, al 2° comma del capoverso "detrazione d'imposta, per mero errore di battitura, non è stata inserita la lettera "g" relativa alla voce "Abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purchè non locati" mentre andava inserita.

Tutto quanto premesso;

PROPONE

1) di integrare l'atto deliberativo di C.C. n°5 del 22 gennaio 1999 ad oggetto -Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.-, a seguito di rilievi mossi dall'Organo Tutorio con la nota in premessa citata, riformulando l'ultimo comma dell'art.11 del Regolamento stesso nella maniera che segue:

"Nel caso di decesso dell'intestatario dell'imposta, provvederanno al pagamento gli eredi":

2) di riformulare, per quanto in premessa, l'art.5 del cennato regolamento, ove al 2° comma del capoverso "detrazione d'imposta, subito dopo f) va inserita la lettera g):

3) di lasciare inalterato ogni altro punto del Regolamento di che trattasi che si allega in copia così come riformulato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera suestesa;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n°142, recepito dalla L.R. n°48 dell'11.12.1991, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica relativa all'iter procedimentale di perfezione del provvedimento amministrativo su esteso.

IL RESPONS. UFF. SEGRETERIA
(Giuseppe MACALUSO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n°142, recepito dall'art.1, comma 1°, della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BULGARELLA Dr. Lorenzo)

Con voti favorevoli unanimi (presenti e votanti n°9), resi per alzata di mano, risultato accertato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preliminarmente designati;

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta di delibera summenzionata.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIGPPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to BULGARELLA

F.to ROMANO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- È stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 28/2/1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);
- Con lettera n. 1853, in data _____, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - sezione provinciale di _____ (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 26.02.1999



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28/2 al 14/3/1999 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/03/99

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).


Dalla Residenza Comunale, li 20/03/99

Il Segretario Comunale

F.to BULGARELLA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N° <u>60</u> del Registro	OGGETTO: Modifica delibera di C.C. n°33 del 25/02/99 avente ad oggetto "Approvazione regolamento I.C.I." .
Data <u>07/12/2000</u>	

L'anno ~~milennovecentonovanta~~ 2000, il giorno sette del mese di dicembre
 alle ore 16,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
 Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai
 Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) PIOPPO Angelo			<u>SCANIO VINCENZO</u>		
2) ROMANO Saverio					
3) MISTRETTA Giuseppe		SI			
4) GRAZIANO Giovanni					
5) PRAVATÁ Antonio					
6) DE VINCENZI Loreto					
7) GRECO Giuseppe					
8) FELICE Giuseppe					
9) ARTALE Antonino					
10) LIISTRO Paolo					
11) OLIVERI Salvatore		SI			
12) SANZONE Giorgio					
13) NICOSIA Raffaele					
14) LO SCIUTO Giuseppe		SI			
15) BONANNO Francesco		SI			

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Assegnati n. **15**

In carica n. **15**

Presenti n. **11**

Assenti n. **4**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Pioppo Dr. Angelo nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Bulgarella Dr. Lorenzo. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: Artale, Greco e Liistro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) hanno espresso parere _____

Proposta di deliberazione del Servizio Finanziario avente per oggetto "Modifica regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

PREMESSO CHE:

- questo Comune, con delibera consiliare n.33 del 25 febbraio 1999, approvata dal CO.RE.CO. Centrale con decisione n.2098/1757, ha approvato il regolamento che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- all'art.15 del predetto regolamento sono stati fissati i valori da attribuire alle aree edificabili;
- il Geom. Rosa Guglielmo, dell'Ufficio Tecnico, con nota n.9914 del 21/11/2000, che in copia si allega sotto la voce "A" fa presente che necessita modificare i predetti valori;

CONSIDERATO che entro il corrente esercizio debbono essere notificati gli avvisi di accertamento I.C.I., relativi agli anni 1993-1996;

VISTO l'art.59, comma 1, lettera g) del D.Lgs.446/97

RITENUTO necessario rideterminare i valori delle aree edificabili alla luce degli ulteriori elementi forniti congiuntamente dall'ufficio tecnico e da quest'ufficio:

PROPONE DI DELIBERARE

1. modificare il valore delle aree edificabili fissate dall'art.15 del regolamento I.C.I. nelle misure indicate nell'allegata relazione, sotto la voce "B".

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.267/2000 e dell'art1, comma 1, della L.R. 11 dicembre 1991 n.48, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonio Gangi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.R.48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione sopra esposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bulgarella D. Loreto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ed esaminato il prospetto e la relazione tecnica predisposti dal Servizio Finanziario e dall'ufficio Tecnico;

ATTESO che con delibera consiliare n° 55 adottata nella seduta del 27.11.2000, in corso di pubblicazione, il medesimo punto in trattazione nell'odierna seduta era stato proposto con una rideterminazione dei valori delle aree edificabili rispetto a quelli vigenti;

CHE nella suddetta seduta il consiglio, all'unanimità, aveva ritirato l'atto in questione al fine di ottenere una base di dati più attendibili per la sostenibilità della eventuale proposta di ridefinizione dei valori relativi alle aree non autonomamente edificabili;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali:

Nicosia Raffaele il quale, a seguito di facoltà avutane dal Presidente, fa presente che gli ulteriori dati ottenuti dagli uffici, rispetto a quelli proposti nella scorsa seduta del 27.11.2000, pervengono allo sconto del 50% da lui già proposto sulle zone C3 e C5 ove non è possibile costruire se non si ha una disponibilità di una certa estensione; precisa, inoltre, che l'aumento dello sconto dal 30% al 50% avrà come conseguenza un mancato gettito pari a circa £.1.733.000 annue che moltiplicate per le annualità pregresse e con l'aggiunta di interessi e sanzioni dà un ammontare complessivo di circa £.20.000.000 e pertanto non vi è un'incidenza molto onerosa; propone, altresì, il recupero del mancato gettito mediante l'aumento dei valori dei terreni ricadenti nelle restanti zone edificabili, ad eccezione delle

zone C3 e C5 il cui valore proposto dall'ufficio rimane invariato; infatti, circa un anno fa questo consiglio aveva approvato un valore raddoppiato mentre per le aree non autonomamente edificabili si proponeva il 30%; conferma, quindi, il mantenimento della proposta di abbattimento al 50% e il mancato gettito potrà ottenersi in altre aree e quindi compensare il minore introito complessivo di £.20.000.000;

Graziano Giovanni il quale, a seguito di facoltà avutane dal presidente, condivide la proposta, testè enunciata, dal consigliere Nicosia che ritiene giusta e intelligente, infatti, anche lui era convinto dapprima della proposta di rideterminazione dei valori al 30% perchè credeva che un ulteriore abbattimento avrebbe avuto come conseguenza il rischio di lasciare i possessori di terreni allo stato di fatto, mentre da un ulteriore esame si evince che il mantenimento al 30% non consentiva di edificare; aggiunge, quindi, che oggi con l'attuale proposta del consigliere Nicosia si va ad agevolare chi non può in atto costruire, mentre aumentando i valori di un ulteriore percentuale del 20% per le aree edificabili, questo consentirà il recupero di £ 20.000.000, modificando l'art. 15 del regolamento approvato con atto consiliare n° 5/99;

Sanzone Giorgio il quale, a seguito di facoltà avutane dal presidente, fa presente di essere perplesso circa la riduzione o il ridimensionamento delle fasce minime di aree, e come cittadino non si sente di chiedere se andando a ridurre i valori si fa un torto a chi ha pagato a quei prezzi ed un premio a chi non ha pagato (interloquisce il ragioniere);

Artale Antonino, il quale, a seguito di facoltà avutane dal presidente, a titolo personale, non condivide la riduzione dei valori al 50%, infatti tutta la superficie edificabile è pari a 60.000 mq e quindi limitata ed inferiore rispetto alla proposta di abbattimento al 50%, così facendo, infatti, saranno protetti gli evasori, conclude, quindi, che è poco rilevante la differenza tra il 30% e il 50%;

IL PRESIDENTE.

CONSTATATO che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita tutti i consiglieri, se lo riterranno opportuno, ad intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta Nicosia e su quella del consigliere Artale;

Dà quindi, facoltà di parola al consigliere Nicosia Raffaele che ne aveva fatto richiesta, il quale, a nome del gruppo di minoranza, nel evidenziare preliminarmente di non essere d'accordo sulla proposta del consigliere Artale in quanto con la rideterminazione dei valori al 30% si va a penalizzare chi non può costruire anche se questo consiglio potrà rendersi conto e decidere di conseguenza, per dichiarazione di voto fa presente di confermare la proposta poc' anzi esposta e cioè l'abbattimento dei valori al 50% nelle zone C3 e C5 in quanto si rischia con l'abbattimento al 30% che i possessori di quelle aree di già soggetti al pagamento dell'I.C.I. non potranno mai edificare; circa, infine, il mancato gettito propone di introitarlo sino alla concorrenza del disavanzo, compensandolo, come evidenziato dagli uffici proponenti, in misura proporzionale con le altre aree edificabili, ad eccezione delle zone C3 e C5 il cui valore proposto dall'ufficio rimane invariato;

Dà facoltà di parola ai consiglieri Graziano Giovanni, De Vincenzi Loreto e Scario Vincenzo che secondo l'ordine di intervento si dichiarano tutti favorevoli a quanto proposto dal consigliere Nicosia Raffaele.

Dà facoltà di parola al consigliere Artale Antonino, che ne aveva fatto richiesta, il quale a titolo personale, conferma la proposta, testè esposta, e cioè quella dell'abbattimento dei valori al 30% in quanto in caso contrario tutti i cittadini dovranno addossarsi l'onere di questa riduzione con conseguente esborso verso l'erario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli resi dal Segretario Com.le Bulgarella Dr. Lorenzo e dal Responsabile del Servizio Finanziario Gangi Antonio;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti Prof. Sebastiano Torcivia (allegato "C");

VISTA ed esaminata la proposta testè esposta dal consigliere Nicosia Raffaele che propone la rideterminazione dei valori delle aree edificabili, ai fini I.C.I. con un abbattimento del 50% rispetto a quelli attuali (proposta 1).

VISTA ed esaminata la proposta, testè esposta, dal consigliere Artale Antonino che propone invece la rideterminazione dei valori al 30% ai fini I.C.I. con un abbattimento del 30% rispetto a quelli attuali (proposta 2).

Dato atto che la proposta 1, messa ai voti ha riportato il seguente esito, proclamato dal presidente con l'ausilio degli scrutatori preliminarmente designati:
Presenti 11, votanti 11 voti favorevoli 9 (Nicosia, Pioppo, Graziano, Pravata, De Vincenzi, Greco, Liistro, Sanzone, Scanio), voti contrari 2 (Artale e Romano)

Dato atto che la proposta 2, messa ai voti ha riportato il seguente esito:
Presenti 11, votanti 11, voti favorevoli 2 (Artale e Romano) voti contrari 9 (Nicosia, Pioppo, Graziano, Pravata, De Vincenzi, Greco, Liistro, Sanzone, Scanio)

DELIBERA

- di approvare, facendola propria, la proposta n°1 del consigliere Nicosia Raffaele ridefinendo il valore delle aree edificabili, fissato dall'art. 15 del regolamento I.C.I. nella misura indicata nella relazione di già allegata sotto la voce "B".

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PICPPC

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to BULGARELLA

F.to ROMANO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- È stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 17/12/2000 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);
- Con lettera n. 10684, in data 15/12/00, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - sezione provinciale di _____ (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale

[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17/12/2000 al 31/12/2000 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 6/01/01
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).


Dalla Residenza Comunale, li 15 FEB. 2001

Il Segretario Comunale

F.to BULGARELLA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PICPPC

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to BULGARELLA

F.to ROMANO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- È stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 17/12/2000 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);
- Con lettera n. 10684, in data 15/12/00, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - sezione provinciale di _____ (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17/12/2000 al 31/12/2000 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 6/01/01
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).


Dalla Residenza Comunale, li 15 FEB. 2001

Il Segretario Comunale

F.to BULGARELLA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

N. <u>1</u>	del Reg.	OGGETTO:	Integraz. regolam. imposta com/le sugli immobili approvato con atto consiliare n°33/99.
Data	<u>25 GEN. 2002</u>		

L'anno duemila due, addi venticinque del mese di gennaio
alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Il Commissario Straordinario, dott. BIONDO Antonino, nominato
con decreto n. 76 del 23/04/2001 del Presidente della Regione, ha adottato, con
l'assistenza del Segretario Comunale, dott. BULGARELLA Lorenzo, la seguente
proposta di deliberazione:

Si dà atto che è presente il sindaco.

Il Servizio Finanziario, in base all'atto di indirizzo della Giunta Municipale, sottopone all'approvazione del Commissario Straordinario" la seguente proposta di delibera "Integrazione regolam. imposta com/le sugli immobili approvato con atto consiliare n°33/99".

FREMESSO CHE:

- la Giunta Municipale, con delibera n.2 del 18 gennaio 2002, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato un atto di indirizzo per la riduzione delle sanzioni ICI per la categoria dei contribuenti proprietari di aree edificabili denunciate con valore di mercato inferiore rispetto a quello fissato successivamente dal Comune;
- questo Ente, con delibera consiliare n.4 del 22 gennaio 1999, approvata dal CO.RE.CO. Centrale con decisione n.2179/1753, ha approvato il regolamento generale delle entrate comunali;
- questo Comune, con delibera consiliare n.33 del 25 febbraio 1999, approvata dal CO.RE.CO. Centrale con decisione n.2098/1757, ha approvato il regolamento che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- all'art.15 del predetto regolamento sono stati fissati i valori da attribuire alle aree edificabili;
- con successiva delibera consiliare n.60 del 7/12/2000, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati i nuovi valori da attribuire alle aree edificabili e veniva prevista un'agevolazione per le aree non autonomamente edificabili;

CONSIDERATO che diversi contribuenti, proprietari di aree fabbricabili, che hanno ricevuto accertamento ICI per gli anni 1995-1996-1997 in quanto avevano dichiarato un valore inferiore rispetto a quello successivamente determinato dal Comune, hanno chiesto la non applicazione delle sanzioni;

Tale richiesta può essere parzialmente accolta, per i seguenti motivi:

- i contribuenti hanno dichiarato le aree fabbricabili ed hanno quindi dimostrato la volontà di voler assolvere l'obbligo tributario;
- negli anni oggetto degli accertamenti non esisteva alcun riferimento preciso circa il **valore di mercato** da attribuire a dette aree;

VISTA la seguente normativa:

comma 1, art.50 Legge 27/12/1997 n.449 "*Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997, n.218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art.3, comma 133, lett. b), della Legge 23/12/1996 n.662, in quanto compatibili*";

circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n.118/E, che, nell'ambito della potestà tributaria dei Comuni, precisa che "*non è possibile modificare il nuovo sistema sanzionatorio recato dai decreti legislativi n.471, n.472 e n.473 del 18 dicembre 1997, essendo questo stato strutturato sulla base di criteri schiettamente penalistici, salvo restando il potere di intervento regolamentare, riconosciuto dall'art.50 della legge n.449 del 27/12/1997, in ordine all'introduzione di riduzioni delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dalla lettera l) del comma 133 dell'art.3 della legge n.662 del 23 dicembre 1996*";

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto sopra riportato, le sanzioni non possono essere eliminate, ma soltanto ridotte, al fine di un migliore rapporto con i contribuenti e ridurre così il contenzioso tributario;

RITENUTO pertanto ridurre le sanzioni per la suddetta fattispecie ad un importo simbolico;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Inserire nel vigente regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto consiliare n.33/99, dopo l'art.15, l'art.15 bis con il seguente testo:

"I contribuenti, proprietari di aree fabbricabili, che:

- abbiano, per gli anni 1995-1996-1997-1998, dichiarato l'area fabbricabile per un valore inferiore rispetto a quello successivamente fissato dal Comune;
- definiscono gli accertamenti, per gli stessi anni, con il pagamento del dovuto entro i 60 giorni dalla notifica o mediante la richiesta dell'accertamento con adesione disciplinato con apposito regolamento approvato con delibera consiliare n.3 del 6 febbraio 2001, in ossequio di quanto previsto dal D.Lgs. 19/06/1997, n°218, beneficiano dell'abbattimento del 90% delle sanzioni".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonio Gangi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. e dell'art.1°, della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione come sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. A. Gangi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del T.U.E.L. n.267 del 18/8/2000, dell'art.43, comma 3°, dello statuto comunale, approvato dal C.C. con delibera n.94 del 21/12/1992, esecutiva, dell'art.19, comma 1°, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C. n.27 del 28/3/1996, esecutiva, e dell'art.7, comma 1°, lett. a) del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.M. n.261 del 21/10/1999, esecutivo, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bulgarella Dr. Lorenzo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione superiormente riportata;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario Gangi Antonio e dal Segretario Comunale Dott. Bulgarella Lorenzo;
Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la proposta di deliberazione;

DELIBERA

- di approvare, facendola propria, la proposta di delibera sopra riportata;
- Inserire nel vigente regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto consiliare n.33/99, dopo l'art.15, l'art.15 bis con il seguente testo:
"I contribuenti, proprietari di aree fabbricabili, che:
- abbiano, per gli anni 1995-1996-1997-1998, dichiarato l'area fabbricabile per un valore inferiore rispetto a quello successivamente fissato dal Comune;
- definiscono gli accertamenti, per gli stessi anni, con il pagamento del dovuto entro i 60 giorni dalla notifica o mediante la richiesta dell'accertamento con adesione disciplinato con apposito regolamento approvato con delibera consiliare n.3 del 6 febbraio 2001, in ossequio di quanto previsto dal D.Lgs. 19/06/1997, n°218, beneficiano dell'abbattimento del 90% delle sanzioni";
- di dare atto che il regolamento, così come riformulato, dopo il riscontro tutorio, sarà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

BULGARELLA

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

BIONDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, ai sensi della l.r. 03/12/91, n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo 27/01/2002 per rimanervi gg.15 (art.11 comma 1° L.R. 3/12/1991, n.44)) e che sono / non sono state prodotte a quest'Ufficio opposizioni o reclami,
- con lettera n. 815 del 25/01/02 è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Comuni al Co.Re.Co. Sez. Prov.le / C.le, in quanto:
 - e' soggetta a controllo per legge (art.15, comma 1° L.R.44/91);
 - nè ha fatto richiesta il Commissario Straordinario (art.15, comma 5).

Dalla Residenza Municipale, li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.

La presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n.44,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17/02/02 per decorrenza
di termini

X decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.

- dell'atto (art.18, comma 6);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art.19, commi 1 e 2; senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art.18, comma 9).

Dalla Residenza Municipale, li 12/03/02

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bulgarella dr. Lorenzo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm/vo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ROCCAPALUMBAPROVINCIA DI PALERMOCOPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

N. <u>S</u> del Reg.	OGGETTO: Modifica art.5 regolamento I.C.I. Adegnam. Tariffe 2002
Data <u>03/03/2002</u>	

L'anno duemila due, addi uno del mese di marzoalle ore 10.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Il Commissario Straordinario, dott. BIONDO Antonino, nominato con decreto n. 76 del 23/04/2001 del Presidente della Regione, ha adottato, con l'assistenza del Segretario Comunale, dott. BULGARELLA Lorenzo, la seguente proposta di deliberazione:

Il Servizio Finanziario, in base all'indirizzo della Giunta Municipale, sottopone all'approvazione del Commissario Straordinario".

PREMESSO CHE:

- questo Ente, con delibera consiliare n. 4 del 22 gennaio 1999, approvata dal CO.RE.CO. Centrale con decisione n.2179/1753, ha approvato il regolamento generale delle entrate comunali;
- questo Comune, con delibera consiliare n.33 del 25 febbraio 1999, approvata dal CO.RE.CO. Centrale con decisione n.2098/1757, ha approvato il regolamento che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- questo Ente, al fine di incrementare il gettito ICI, non intende riconoscere la detrazione d'imposta per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);

VISTO l'art.8 del D.Lgs. 30/12/1992 N.504 avente ad oggetto "Riduzioni e detrazioni d'imposta";
VISTI l'art.52 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 e la circolare del Ministero delle Finanze n.118/E del 26/5/1999 che disciplinano i limiti del potere regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali;

RITENUTO pertanto di modificare il regolamento ICI e di adeguare le aliquote, a decorrere dal 1/1/2002;

PROPONE DI DELIBERARE

- modificare l'art.5 del vigente regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto consiliare n.33/99, eliminando la lettera e) del secondo comma nel periodo che ha inizio con "-detrazione d'imposta per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e), f), g)",
- di adeguare, con decorrenza 1/1/2002 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili dello 0,5 per mille e quindi applicare l'aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili e le aree edificabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. e dell'art.1°, della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione, come sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. A. Gangi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del T.U.E.L. n.267 del 18/8/2000, dell'art.43, comma 3°, dello statuto comunale, approvato dal C.C. con delibera n.94 del 21/12/1992, esecutiva, dell'art.19, comma 1°, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C. n.27 del 28/3/1996, esecutiva, e dell'art.7, comma 1°, lett. a) del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.M. n.261 del 21/10/1999, esecutivo, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bulgarella Dott. Lorenzo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione superiormente riportata;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario Gangi Antonio e dal Segretario Comunale Dott. Bulgarella Lorenzo;
Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la proposta di deliberazione;

DELIBERA

- di approvare, facendola propria, la proposta di delibera sopra riportata;
- modificare l'art.5 del vigente regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto consiliare n.33/99, eliminando la lettera e) del secondo comma nel periodo che ha inizio con "-detrazione d'imposta per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e), f), g)",
- di adeguare, con decorrenza 1/1/2002 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili dello 0,5 per mille e quindi applicare l'aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili e le aree edificabili.
-
- di dare atto che il regolamento, così come riformulato, dopo che sarà divenuto esecutivo, sarà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Bulgarella

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Biondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione, ai sensi della l.r. 03/12/91, n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo _____ per rimanervi gg.15 (art.11 comma 1° L.R. 3/12/1991, n.44)) e che sono / non sono state prodotte a quest'Ufficio opposizioni o reclami.

-con lettera n. 2222 del 8/03/02 è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Comuni al Co.Re.Co. Sez. Prov.le / C.le, in quanto:

- e' soggetta a controllo per legge (art.15, comma 1° L.R.44/91);
- nè ha fatto richiesta il Commissario Straordinario (art.15, comma 5).

Dalla Residenza Municipale, li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.

La presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n.44,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/03/02 per decorrenza

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. *dei Termini di ricezione del CORECO. Sez. Contr. di PA*
- dell'atto (art.18, comma 6);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art.19, commi 1 e 2; senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art.18, comma 9).

Dalla Residenza Municipale, li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bulgarella dr. Lorenzo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm/vo.

Dalla Residenza Municipale, li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE